

"KAMEIE - IMPRESA SOCIALE - ETS"

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione denominata: "KAMEIE – IMPRESA SOCIALE - ETS".

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha la sede legale e operativa in Località La Selva 168, frazione Specchio, Comune di Solignano (PR) e potrà istituire ulteriori sedi operative secondarie, filiali, recapiti sia in Italia che all'Estero.

La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Principi e Finalità

Le attività dell'Associazione KAMEIE – IMPRESA SOCIALE - ETS e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività d'impresa di interesse generale ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi, con lo scopo principale di promuovere attività d'impresa di interesse generale, di cui al comma 1, aventi ad oggetto:

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui alla lett. i);
- l'educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle

condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di cui alla lett. e);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, di cui alla lett. f);
- formazione universitaria e post-universitaria, di cui alla lett. g);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e artistico, di cui alla lett. k).

L'Associazione promuove pertanto attività culturali, artistiche, educative, formative, solidaristiche, di utilità sociale e di servizio alle persone, ricreative, turistiche e sportive; contribuisce in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità di riferimento e ad una più completa e armoniosa formazione umana, civile e sociale delle nuove generazioni.

L'Associazione opera, inoltre, in tutti i campi in cui si può manifestare concreto impegno civile nel rispetto e della cura della persona e della sua dignità, degli animali e di ogni essere vivente, nella tutela e valorizzazione dell'ambiente e dell'ecosistema, contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata.

L'Associazione adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorisce il più ampio coinvolgimento degli associati, di terzi e di altri soggetti interessati alla sua attività.

Art. 5 - Attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 112/2017, ed ha per oggetto lo svolgimento, in Italia e all'estero, e prevalentemente - ma non esclusivamente - nel territorio della Provincia di Parma e della Regione Emilia-Romagna, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi degli art. 1 e 2 del D. Lgs. 112/2017:

- promuovere e contribuire alla diffusione della cultura e di diverse espressioni artistiche attraverso la produzione e organizzazione di eventi pubblici e spettacoli, quali concerti, opere liriche e teatrali, esposizioni,

installazioni e *performance* artistiche in genere, finalizzati a garantire il diritto di ogni individuo alla cultura e all'arte, con particolare attenzione all'accessibilità e inclusività;

- contribuire al rinnovamento delle modalità di fruizione della cultura musicale e teatrale, anche nella prospettiva di una armoniosa integrazione nel contesto paesaggistico e naturale;
- facilitare l'avvicinamento di tutte le persone all'arte musicale e teatrale, anche grazie a innovative esperienze di interazione diretta con le pratiche dello spettacolo dal vivo, con gli artisti e i luoghi che li ospitano, secondo modalità democratiche, originali e stimolanti, volte a stimolare nella comunità un rinnovato desiderio di arte e cultura e originali modalità di fruizione anche nei confronti di quanti possono contare su una maggiore familiarità con i generi e i diversi linguaggi artistici;
- contribuire alla lotta alla “povertà culturale” e alla democratizzazione della fruizione dei prodotti artistici e culturali, attraverso il superamento degli ostacoli che ne pregiudicano la fruizione da parte delle persone più fragili e da quanti vivono condizioni di disagio economico e sociale e/o di diversa abilità, motoria, sensoriale e cognitiva;
- contribuire alla promozione e valorizzazione del patrimonio artistico locale e nazionale come teatri, ville, chiese, musei, edifici storici e rurali, siti naturali, con l'intento di incentivare e stimolare l'interesse pubblico nei confronti della memoria e del patrimonio artistico, storico, paesaggistico e naturale e di educare alle buone pratiche di conoscenza, ascolto e rispetto nei confronti degli altri e dell'ambiente, soprattutto a partire dalle nuove generazioni;
- contribuire alla facilitazione dei percorsi di avvicinamento a ogni espressione artistica, a partire dall'arte musicale e teatrale, anche nei territori e nei luoghi più fragili e disagiati, tramite l'organizzazione di attività artistiche in contesti di interesse sociale e comunitario (quali comunità montane, borghi, carceri, ospedali, centri di assistenza e scuole di lingua per migranti, C.I.E., centri sociali, centri di salute mentale, case di riposo, centri diurni, residenze protette o semi-protette, consultori e analoghe istituzioni); in ambienti naturali, siti naturalistici, borghi storici, realtà rurali, in strada e nelle piazze;
- contribuire a realizzare le condizioni in cui ogni espressione artistica - e in

particolare in ambito musicale teatrale – può agire come strumento di comunicazione, condivisione, inclusione, dialogo, solidarietà, integrazione e socializzazione;

- offrire possibilità e occasioni di residenza artistica a singoli artisti e/o a gruppi, compagnie, ensemble - legalmente costituiti e non -, operanti in ambito teatrale, musicale e creativo in genere;
- promuovere e gestire spazi e processi di ideazione, creazione e produzione di opere audiovisive, fotografiche e filmiche, volte in particolare alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, naturalistico, storico e artistico del territorio;
- organizzare e gestire attività economiche di ospitalità turistica con la finalità di promuovere e valorizzare la fruizione e lo sviluppo del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico del territorio;
- promuovere, organizzare e gestire attività di formazione, di carattere pedagogico, didattico ed educativo, anche professionalizzante, mediante l'organizzazione di laboratori-workshop, corsi, seminari, anche in collaborazione con Università, Istituzioni AFAM e altre istituzioni di riferimento operanti nel settore culturale, artistico e della formazione professionale;
- promuovere, organizzare e gestire attività di ricerca e di alta formazione in ambiti multidisciplinari, con particolare riguardo a quelli artistici, musicali e teatrali (scuole, accademie e corsi singoli);
- promuovere ogni genere di sinergia fra enti ed istituzioni culturali, accademiche, artistico-musicali locali, nazionali ed internazionali;
- promuovere e organizzare incontri, convegni, seminari e quant'altro si ritenga utile al fine di meglio perseguire l'oggetto sociale;
- promuovere, organizzare e gestire attività di studio, ricerca e applicazione nel campo delle discipline olistiche, dell'arte-terapia e più in generale di tutte quelle discipline che consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento e il recupero dello stato di benessere della persona, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, che tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali e che vanno sotto il nome di Discipline Bio Naturali, intese a supporto e integrazione delle attività di cui al presente articolo e con riferimento a

quanto previsto dalla Legge n. 4/2013;

- promuovere, organizzare e gestire attività di ricerca, innovazione e sviluppo in campo artistico, musicale, teatrale e culturale, anche volte alla sperimentazione di nuove tecnologie e all'integrazione dei contenuti culturali e delle espressioni artistiche nel contesto ambientale e naturalistico di riferimento;
- promuovere *partnership*, scambi e collaborazioni con soggetti terzi operanti in settori coerenti con gli scopi sociali, anche mediante la partecipazione a programmi e progetti di Fondi Strutturali nonché di Amministrazioni pubbliche e private;
- contribuire alla diffusione e valorizzazione, soprattutto nelle nuove generazioni, di una coscienza ecologica e di una cultura basata sulla conoscenza e consapevolezza dei valori ambientali e paesaggistici e della loro esposizione e fragilità; sul rispetto della biodiversità e dei diritti di ogni essere vivente al benessere e alla felicità; sulle buone pratiche di un'alimentazione sana e corretta, che ripudia ogni forma di violenza e di maltrattamento animale; sul valore di un ecosistema sano ed equilibrato, in cui ogni specie animale e vegetale gioca il proprio ruolo prezioso, e in cui ogni elemento naturale, a partire dall'acqua, deve essere tutelato e utilizzato con rispetto e oculatezza.

Al fine di meglio perseguire l'oggetto sociale l'Associazione potrà operare, inoltre, nei seguenti ambiti di attività:

- ideazione e gestione di progetti volti a perseguire lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto a partecipare alla vita culturale, all'integrazione, alla salute, alla tutela sociale, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità umane e professionali delle persone;
- interventi di consulenza, formazione, orientamento e supervisione, rivolti ad associazioni di volontariato, ad enti pubblici e privati;
- promozione, realizzazione e diffusione di iniziative editoriali e divulgative, realizzate anche a mezzo stampa o con sistemi elettronici, finalizzate alla

valorizzazione dell'attività di ricerca in ambito sociale;

- organizzazione e gestione di iniziative di carattere residenziale temporaneo dirette a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi; in particolare la gestione di attività economiche residenziali per anziani autosufficienti o moderatamente non autosufficienti, che si caratterizzano come comunità di tipo familiare, ai sensi della L. 328/2000 e la DGRER Emilia-Romagna 564/2000, basate sulla centralità della persona inserita in un contesto ambientale e naturale di particolare valore, anche per la connotazione del luogo e degli spazi a disposizione nonché delle attività artistiche, culturali e ricreative organizzate dall'Associazione;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, di cui alla lettera j) comma 1 art. 2 D. Lgs. 112/2017;
- somministrazione ai soci e a terzi di alimenti e bevande, a partire da quanto prodotto "a chilometro zero", come momento ricreativo e di socialità complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, prevedendo anche la gestione di spazi atti alla somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente;
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (di cui alla lett. n art. 2 D. Lgs 112/2017)
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (di cui alla lett. r art. 2 D. Lgs. 112/2017);
- riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (di cui alla lett. v art. 2 D. Lgs 112/2017).

Per perseguire gli scopi e realizzare al meglio le proprie attività l'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. In particolare, potrà raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo e dare la propria adesione a quelle Associazioni, Fondazioni, Enti e Istituzioni che possano favorire il conseguimento dei fini sociali.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione svolgerà la propria attività, anche imprenditoriale di erogazione di beni e servizi di utilità sociale, esclusivamente in modo da perseguire le finalità di utilità sociale e non potrà comunque svolgere attività diverse da quelle di cui al D. Lgs. n.112/2017; dovrà inoltre ottenere oltre il 70% dei ricavi dalla sua attività principale mentre i ricavi relativi ad attività diverse dovranno essere inferiori al 30% dei ricavi complessivi.

L'Associazione potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari che si rendessero necessarie per il perseguimento dello scopo non lucrativo di utilità sociale sopra descritto; potrà, inoltre, accedere a tutte le forme di finanziamento esterne per sopperire ad eventuali momentanee esigenze di cassa.

Art. 5.1 - Assenza di scopo di lucro

L'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. In linea generale, fatto salvo quanto sarà oltre indicato, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 6 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di sua proprietà;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio;
- da erogazioni, donazioni e lasciti di soci e/o terzi;
- dalle quote di iscrizione; da eventuali sottoscrizioni straordinarie e spontanee dei soci.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. quote associative annuali, contributi gestionali e contributi straordinari provenienti da associati;
- b. contributi provenienti dallo Stato, da Enti e da Istituzioni pubbliche e privati;
- c. contributi da organismi internazionali;
- d. donazioni, erogazioni liberali, e legati anche derivanti da campagne di raccolta fondi e sensibilizzazione;
- e. proventi derivanti da convenzioni con enti pubblici o agenzie di organismi sovranazionali;
- f. proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali e produttive marginali, considerate accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali in quanto integrative delle stesse;
- g. rendite di beni mobili e immobili pervenuti dall'organizzazione a qualunque titolo.
- h. proventi da "titoli di solidarietà", obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito, che gli istituti di credito possono emettere allo scopo di raccogliere risorse con l'obbligo, stabilito espressamente dal legislatore, di impiegare il capitale per finanziare le attività istituzionali dell'Associazione, tenendo conto degli obiettivi di interesse generale perseguiti da quest'ultima (secondo quanto previsto dall'Art. 77 D. Lgs. 117/2017).

Art. 6.1 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

L'Associazione, in quanto ETS dotato di personalità giuridica ed iscritto nel Registro delle Imprese, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti come previsto dall'art. 2447 ter comma 2 del Codice Civile.

Art. 7 - Scritture contabili

L'Associazione deve tenere, in ogni caso, il libro giornale ed il libro inventari, in conformità al combinato disposto dell'art. 10 D. Lsg. n. 155 del 24 marzo 2006 e degli artt. 2216 e 2217 del Codice civile; nonché redigere e depositare presso il registro delle imprese apposito documento che rappresenti adeguatamente la

situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.

Art. 7.1 - Bilancio di esercizio

Il Consiglio Direttivo redige la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Entro 30 giorni dall'approvazione e comunque entro e non oltre il 30/06 di ogni anno, l'Associazione deposita presso il Registro delle Imprese e pubblica sul sito internet dell'Associazione il Bilancio di esercizio, regolarmente approvato dall'Assemblea degli Associati, previo esame degli eventuali organi di controllo.

Art 7.2 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige la bozza di Bilancio Sociale, strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte, ai sensi dell'art. 9 comma 2 D.lgs 112/2017, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

Entro 30 giorni dall'approvazione e comunque entro e non oltre il 30/06 di ogni anno, l'Associazione deposita presso il Registro delle Imprese e pubblica sul sito internet dell'Associazione il Bilancio sociale, regolarmente approvato dall'Assemblea degli Associati previo esame degli eventuali organi di controllo.

Art. 8 - Associati

Sono associati dell'Associazione: gli associati Ordinari e gli associati Lavoratori.

Sono associati Ordinari dell'Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e gli altri enti collettivi, economici e no, operanti prevalentemente nel settore non profit, che intendano collaborare, anche solo economicamente, al consolidamento ed allo sviluppo delle attività rientranti nello scopo dell'Associazione.

Sono associati Lavoratori, nel rispetto del disposto dell'art. 2 comma 5 del D.lgs. 112/2017, coloro che esercitano la propria opera a favore dell'Associazione, e dovranno avere comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività esercitata dall'Associazione, sulla base di curriculum messo a disposizione dell'organo sociale che procede a deliberare sulla loro ammissione; ad essi, ove pattuita una qualche forma di remunerazione, non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti ed accordi collettivi vigenti.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato nell'Associazione, ma il numero dei volontari impiegati, anche nelle attività di impresa, dei quali l'Associazione deve tenere apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'Associazione deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato contro infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse nonché della responsabilità civile verso terzi.

Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n 165 del 30 marzo 2001 non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo dell'Associazione.

Art. 8.1 Modalità di Associazione, criteri di ammissione ed esclusione degli associati

L'ammissione, l'esclusione e la disciplina del rapporto associativo sono regolate secondo il principio di non discriminazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Le domande di adesione devono essere presentate al Consiglio Direttivo; la qualifica di associato si acquista con l'accoglimento della domanda e con il pagamento della quota associativa, come fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui

medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto di essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

L'elenco delle richieste viene mensilmente comunicato a tutti gli aderenti. Le richieste si intendono accolte se entro tre mesi non perviene da parte di qualche aderente una proposta di reiezione della domanda, sulla quale delibera l'Assemblea degli associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima assemblea ordinaria.

La distinzione tra le varie categorie dei soci non comporta alcuna limitazione al diritto di voto. Pertanto, tutti gli associati avranno diritto di voto nelle assemblee, indipendentemente dal tipo di convocazione. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto. La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:

- recesso dell'associato, espresso nelle forme e nei modi di legge, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno tre mesi;
- esclusione per l'inosservanza delle norme e dei principi derivanti dal presente statuto;
- decadenza per il mancato pagamento della quota annua associativa per due anni consecutivi;
- esclusione per mancata esecuzione della prestazione d'opera da parte del socio lavoratore;
- decesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro la decisione di esclusione,

l'associato può ricorrere all'Assemblea degli associati, con domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione; l'Assemblea delibera sul punto, se non appositamente convocata, in occasione della prima assemblea ordinaria.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso al momento in cui lo stesso viene esercitato.

L'associato receduto o escluso o che comunque abbia cessato di appartenere alla Associazione non può richiedere la restituzione dei contributi, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati

Ogni associato è tenuto ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo.

Ogni Socio è tenuto al versamento delle quote associative e dei contributi stabiliti dall'Assemblea degli associati o dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a partecipare all'Assemblea degli associati con diritto di voto e ad accedere alle cariche elettive.

Gli associati non possono rappresentare l'Associazione se non sono muniti della rappresentanza legale ed a ciò espressamente delegati con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Gli aderenti non in regola con il pagamento della quota associativa non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

Ogni associato ha diritto a prendere visione dei "libri sociali" e di tutta la

documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

ART. 10 - Gli organi statutari

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- gli organi di controllo interni previsti dall'art. 12 del D. Lgs. 112/17.

La nomina della maggioranza dei componenti delle cariche associative non può essere riservata a soggetti esterni all'Associazione, salvo per i soggetti designati dagli associati che non sono persone fisiche; non possono rivestire cariche sociali i soggetti nominati dagli enti di cui all'art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 112 /2017.

I componenti delle cariche associative devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza; non possono, pertanto, essere nominati e, se nominati decadono dall'incarico, coloro che:

- ricoprono cariche pubbliche elettive;
- sono stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti o sono stati condannati a pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- sono stati condannati alla reclusione per un periodo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- sono legati da un rapporto di lavoro o da rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita a società o enti che siano in conflitto con gli scopi e le finalità sociali dell'Associazione.

I componenti delle cariche associative dovranno, altresì, avere comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività esercitata dall'Associazione, sulla base di curriculum messo a disposizione dell'Assemblea degli associati che procede alla nomina.

Le cariche dell'Associazione si assumono ricoperte a titolo gratuito. Tuttavia,

L'Assemblea può deliberare compensi, nei limiti previsti dal D. Lgs. n.112/2017, a favore del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente, se nominato, qualora ragioni di particolare impegno lo rendessero necessario.

A tali soggetti è comunque riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione in ragione dell'incarico.

ART. 11 - L'Assemblea degli associati: composizione e convocazione

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci ed è l'organismo che determina l'indirizzo e le direttive generali dell'Associazione.

L'Assemblea degli associati è convocata e presieduta dal Presidente almeno una volta l'anno e per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale.

L'Assemblea degli associati è convocata ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne facciano richiesta scritta.

In prima convocazione l'Assemblea degli associati, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati iscritti a "libro soci", presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presentati, in proprio o per delega. Ciascun associato può essere portatore di una sola delega. Gli enti associati all'Associazione che partecipano all'Assemblea conferiscono delega ad un loro incaricato.

All'Assemblea partecipano tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto ad un voto sin dal momento dell'iscrizione all'Associazione.

L'Avviso in convocazione dell'Assemblea degli associati deve contenere il luogo, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno ed è indirizzato ai Soci al domicilio al

quale esso risulta dal libro dei soci, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione è spedito di norma a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ma può essere inviata anche con mezzi telematici purché sia possibile riscontrarne l'avvenuta ricezione. L'Assemblea degli associati si riunisce presso la sede legale dell'Associazione ma può essere convocata anche in luogo diverso purché in Italia. Come meglio specificato all'art. 12, gli associati possono partecipare all'Assemblea anche da remoto, ricorrendo alle esistenti piattaforme digitali e agli strumenti di telecomunicazione.

Art. 12 – L'Assemblea degli associati: compiti e funzionamento

L'Assemblea degli associati in seduta ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ed i membri degli eventuali Organi di Controllo;
- b) determina l'indirizzo e le direttive generali dell'Associazione;
- c) approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo e i relativi impegni di spesa;
- d) approva il bilancio d'esercizio consuntivo;
- e) approva il Bilancio;
- f) approva l'ammontare della quota associativa annuale, dei contributi gestionali e straordinari proposti dal Consiglio Direttivo;
- g) approva i regolamenti che sono predisposti dal Consiglio Direttivo;
- h) determina l'ammontare dei compensi ai componenti del Consiglio Direttivo ed al Presidente se ricorrono i presupposti di cui all'art.8.

L'Assemblea degli associati in seduta ordinaria delibera validamente con il voto favorevole dei soci presenti.

L'Assemblea degli associati in seduta straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) approva o respinge le richieste di modifica dello statuto dell'Associazione;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- c) delibera su trasformazione e fusione dell'Associazione;
- d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole

della metà più uno degli associati (nel caso essi siano tre, con il voto favorevole di due) iscritti a "libro soci"; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati (nel caso essi siano tre, occorre la presenza di due) e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti (nel caso essi siano tre, con il voto favorevole di due).

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (nel caso essi siano tre, con il voto favorevole di due).

Le votazioni sono effettuate di norma a voto palese, salvo che 1/10 dei votanti richieda la votazione a scrutinio segreto (nel caso gli associati siano tre, con la richiesta di uno di essi).

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le candidature alle cariche elettive devono essere depositate nel luogo di convocazione dell'Associazione – ovvero mediante documento informatico condiviso tra gli associati - prima dell'inizio della seduta.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte nel libro dei "verbali dell'Assemblea dei Soci" a cura del Segretario e sono portate a conoscenza dei soci assenti entro il termine di un mese.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo: composizione

I componenti del Consiglio Direttivo, tutti eletti dall'Assemblea, sono:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Consigliere con funzioni di Segretario/Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri tra un minimo di 3 consiglieri ed un numero massimo di 7 consiglieri eletti fra i soci.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio.

Le cariche sono rinnovabili, si presumono gratuite ma sono retribuiti secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 8. Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta comunque il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

L'assenza ingiustificata e consecutiva a tre riunioni del Consiglio Direttivo, o se dimissionari o decaduti sono assunte dai restanti componenti sino alla riunione della prossima Assemblea dei Soci che provvede alla nomina dei componenti mancanti, i quali resteranno in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Se, a seguito di dimissioni o decadenza, viene meno più della metà del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio è dichiarato decaduto. In questo caso, il Presidente o i restanti componenti del Consiglio devono convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci al fine di procedere alla nuova nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo: compiti e funzionamento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale dell'Associazione o in altro luogo purché in Italia, almeno una volta ogni tre mesi e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti. In tal caso la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta. L'avviso di convocazione è inviato con almeno 7 (sette) giorni di preavviso a mezzo lettera, fax o altro mezzo telematico.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) redige il bilancio di esercizio consuntivo e lo sottopone all'Assemblea degli associati;
- b) redige il bilancio;
- c) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nelle delibere approvate dall'Assemblea degli associati;
- d) predispose i regolamenti che sono sottoposti all'Assemblea degli associati per l'approvazione;
- e) rende esecutive le delibere dell'Assemblea degli associati promuovendo e coordinando le attività dell'Associazione;
- f) distribuisce al proprio interno le deleghe necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- g) valuta le domande degli aspiranti associati;
- h) propone all'Assemblea l'esclusione di soci il cui comportamento contrasta con gli scopi dell'Associazione;
- i) ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- j) può nominare il direttore generale dell'Associazione.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti purché rappresentino la maggioranza del Consiglio Direttivo.

Art. 15. Il Presidente e il vicepresidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci in occasione della nomina del consiglio direttivo. Il vicepresidente è nominato dal Consiglio direttivo all'interno dei suoi membri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e in caso di suo impedimento questa passa al vicepresidente. Con delibera del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare i componenti del Consiglio Direttivo o altri collaboratori amministrativi ad eseguire atti o alcune determinate categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 16 Organi di Controllo interno

Ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 112/2017, la nomina della maggioranza dei componenti degli eventuali Organi di Controllo non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione, salvo quanto infra previsto e comunque in

quanto compatibilmente con la natura di tale ente e con le finalità perseguite dallo stesso.

Art. 16.1 - Sindaco o Collegio sindacale

I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui Decreto legislativo 4 luglio 2017, n. 112. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del Codice civile, il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o dai sindaci.

Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis del Codice civile, con le precisazioni di cui sopra, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Nel caso di nomina di un Collegio sindacale esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci effettivi eleggono tra loro il presidente del Collegio. I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Art. 16.2 - Revisore

Ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2017, n.112, nel caso del superamento di

due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del Codice civile ridotti della metà, si procederà con le maggioranze ordinarie assembleari alla nomina un revisore, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.

Art. 17 Controllo degli associati e coinvolgimento e controllo dei lavoratori

Gli associati che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i "libri sociali" ed i documenti relativi all'amministrazione. Per poter esercitare tale diritto i soci dovranno far pervenire al Consiglio Direttivo una richiesta scritta a mezzo raccomandata A./R. presso la sede sociale n.8 (otto) giorni prima e tra una richiesta e l'altra devono passare almeno 3 (tre) mesi, al fine di evitare attività ostruzionistiche. Ciascun associato può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'Associazione con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

Ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2017, n. 112, ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali si prevedono le seguenti forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività:

Il Consiglio Direttivo informa costantemente i lavoratori e gli utenti delle attività dell'Associazione delle delibere degli organi associativi che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e servizi prodotti o scambiati. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al Consiglio

Direttivo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare i lavoratori e destinatari delle attività. Inoltre, è prevista la partecipazione all'Assemblea di un rappresentante dei lavoratori e di un rappresentante degli utenti.

Nel caso di superamento dei due limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori ed eventualmente gli utenti hanno diritto di nominare almeno un componente sia del Consiglio Direttivo che degli eventuali Organi di Controllo.

Art. 18 - Esercizi Sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice civile.

Ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2017, n.112, l'Associazione deve, inoltre, redigere, pubblicare sul proprio sito internet e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui alla legge n.106/2016 e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Associazione anche ai fini della valutazione.

Art. 19 - Utili

L'Associazione destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

In deroga al divieto di distribuzione degli utili, al fine di favorire il finanziamento dell'impresa sociale, una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione

annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, può essere destinata a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

ART. 20 Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio

Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'Assemblea degli associati, se del caso convocata dal Consiglio Direttivo, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda dell'Associazione, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

L'Assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente.

La trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento delle attività di impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'Associazione, attestante il valore effettivo del patrimonio della stessa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

In caso di scioglimento dell'Associazione o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore

costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 comma 1 del D. Lgs. 112/2017.

Gli atti di cui ai commi precedenti del presente articolo dovranno essere espletati nel rispetto degli adempimenti previsti in particolare dall'art. 12 commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. n.112/2017.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.